



Civile.it

Contenzioso tributario "Riscossione . Impugnazione della cartella non preceduta da atto presupposto " Nullit" " Liticonsorzio tra agente di riscossione e ente impositore " Esclusione.

di Franco Ionadi

Ordinanza Cassazione 2.2.2012 n. 1532

del 2012-02-22 su Civile.it, oggi e' il 29.03.2024

L'omessa notifica dell'atto impositivo presupposto comporta la nullit" della relativa cartella di pagamento.

Allorch" il contribuente impugni la cartella di pagamento rilevandone la nullit" in quanto non preceduta dalla notifica dell'atto impositivo presupposto, la relativa azione pu" essere svolta indifferentemente nei confronti dell'ente creditore o del concessionario della riscossione, senza che tra costoro si realizzi un'ipotesi di liticonsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volont" del concessionario, evocato in giudizio, la facolt" di chiamare in causa l'ente creditore.

Hai letto: Contenzioso tributario "Riscossione . Impugnazione della cartella non preceduta da atto presupposto " Nullit" " Liticonsorzio tra agente di riscossione e ente impositore " Esclusione.

Approfondimenti: [Attualit](#) > [Sentenze](#) > [Cassazione](#) > [Cartella](#) > [Cartella di pagamento](#) > [Accertamento](#) > [Atto presupposto](#) > [Nullit](#) > [Liticonsorzio](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)